

## AS413 - VINCOLI ALL'ATTIVITÀ DEGLI ESERCIZI DIVERSI DALLE FARMACIE AUTORIZZATI ALLA VENDITA DEI FARMACI SOP E OTC

Roma, 6 agosto 2007

Senato della Repubblica  
Presidente Sen. Franco Marini

Camera dei Deputati  
Presidente On. Fausto Bertinotti

Consiglio dei Ministri  
Presidente Prof. Romano Prodi

Ministro della Salute  
Sen. Livia Turco

Ministro dello Sviluppo Economico  
On. Pierluigi Bersani

Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali  
On. Prof.ssa Linda Lanzillotta

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano  
Presidente On. Prof.ssa Linda Lanzillotta

Giunta Regionale del Lazio  
Presidente Dott. Piero Marrazzo

Giunta Regionale della Puglia  
Presidente On. Nichi Vendola

Giunta Regionale della Sicilia  
Presidente On. Salvatore Cuffaro

Nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato intende formulare alcune osservazioni in merito ai vincoli relativi alla gestione e all'organizzazione degli esercizi diversi dalle farmacie, autorizzati dall'articolo 5 della legge n. 248/06 - di conversione del decreto legge n. 223/06 - alla vendita di farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci non soggetti a prescrizione medica (di seguito, farmaci OTC e SOP).

L'Autorità è già intervenuta in materia tramite una segnalazione, indirizzata, tra gli altri, alle Regioni Umbria e Lombardia, avente ad oggetto i requisiti restrittivi della concorrenza tra esercizi abilitati alla vendita di farmaci OTC e SOP. In tale segnalazione si era, in particolare, riscontrato come le delibere adottate dalle predette Regioni eccedessero la finalità della legge n. 248/06 di subordinare la vendita di tali tipologie di farmaci all'esistenza di un reparto dedicato e alla presenza di un farmacista, prevedendo, ad esempio, che i reparti a ciò adibiti siano separati da parete o vetrata dalla restante parte del punto vendita, ovvero l'obbligo per tali esercizi di disporre di registratori di cassa e fax dedicati all'attività di vendita di farmaci<sup>1</sup>.

Successivamente, altre Giunte regionali hanno adottato deliberazioni che limitano le scelte organizzative e promozionali di tali nuovi esercizi, anche con riguardo alle denominazioni e ai simboli da questi utilizzabili<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> [Cfr. AS371, *Regolamentazione della vendita al dettaglio dei farmaci non soggetti a prescrizione medica, del 23 novembre 2006.*]

<sup>2</sup> [ Si tratta della deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 864 del 18 dicembre 2006, della deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 2022 del 28 dicembre 2006 e della deliberazione della Giunta della Regione Sicilia n. 51 del 29 gennaio 2007. Tali delibere prevedono l'obbligo per gli esercizi autorizzati alla vendita di farmaci SOP e OTC di dotarsi di un reparto ad hoc per la vendita di detti farmaci, separato dal resto dell'ambiente da una parete o da una vetrata. Le delibere delle Regioni Sicilia e Puglia prevedono altresì l'obbligo di disporre di un apposito registratore di cassa dedicato; quella della Regione Sicilia stabilisce, inoltre, il divieto per tali esercizi di utilizzare la croce verde e lascia intendere che l'unica denominazione legittimamente utilizzabile da tali esercizi sia quella di "parafarmacia".

Con il presente intervento, l'Autorità, nel ribadire quanto osservato con la citata segnalazione, intende altresì soffermarsi sulla specifica questione delle modalità attraverso le quali gli esercizi di cui all'articolo 5 della legge n. 248/06 possono promuovere la propria attività, avendo specifico riguardo alla disciplina delle denominazioni e dei simboli tramite cui tali esercizi sono identificati, contenuta in alcuni atti di fonte regionale e nella circolare emanata il 3 ottobre 2006 dal Ministero della Salute, cui detti atti fanno riferimento.

Tale circolare stabilisce che *"non dovranno essere utilizzate denominazioni e simboli che possano indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia"*; muovendo da tale prospettiva, vengono individuate, ancorché in via esemplificativa, ipotesi invero piuttosto limitate di denominazioni e simboli utilizzabili. In particolare, è previsto che *"può essere consentito l'uso della denominazione «Parafarmacia»"*, nonché l'utilizzo *"del simbolo riportato nel bollino di riconoscimento per i medicinali non soggetti a prescrizione medica"*.

Ad avviso dell'Autorità, le limitazioni relative alle denominazioni, alle insegne e ai simboli utilizzabili dagli esercizi di cui all'articolo 5 della legge 248/90 si prestano a vincolare ingiustificatamente la libertà di scelta economica dei farmacisti che intendano avvalersi appieno delle opportunità loro offerte dal nuovo contesto normativo.

In particolare, si ritiene che la disciplina della materia dovrebbe tenere debitamente conto della circostanza che anche tali nuovi esercizi vendono prodotti farmaceutici (e non, o non solo, prodotti c.d. parafarmaceutici) e che all'interno degli stessi la legge impone la presenza di un farmacista.

Non appare, pertanto, giustificabile la preclusione ai nuovi operatori autorizzati dalla legge n. 248/06 alla vendita di farmaci SOP e OTC di identificarsi tramite denominazioni o simboli che evocino le citate caratteristiche degli esercizi di cui trattasi, fermo restando che tali esercizi non possono utilizzare la denominazione "farmacia".

Si ritiene, in sostanza, che, nell'attuale stadio di evoluzione del settore della vendita di farmaci SOP e OTC, i nuovi operatori debbano esser messi in condizione di sfruttare le leve concorrenziali disponibili, incluse quelle relative alla promozione della propria attività tramite insegne e simboli intesi a rendere edotti gli utenti sulle caratteristiche dei loro esercizi, sotto il profilo delle qualifiche degli operatori ivi presenti e delle tipologie di prodotti offerti.

L'Autorità intende altresì soffermarsi sui problemi interpretativi posti dal nuovo contesto normativo con riguardo alle prerogative riconosciute alle società di farmacisti di cui alla legge n. 362/1991.

L'articolo 7 di tale legge è stato ampiamente modificato dal citato articolo 5 della legge 248/06, nell'ottica, tra l'altro, di eliminare la previsione secondo cui dette società possono essere titolari dell'esercizio di una sola farmacia, consentendo, per contro, alle stesse di gestire fino ad un massimo di quattro farmacie, purché ubicate nella medesima provincia ove la società ha sede. La novella, tuttavia, ha lasciato inalterato il comma 2 del citato articolo 7, nella parte in cui prevede che le società di farmacisti *"hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia"*.

L'Autorità è dell'avviso che la previsione da ultimo richiamata non dovrebbe essere interpretata nel senso che le società di farmacie non possano assumere la titolarità degli altri esercizi autorizzati alla vendita di farmaci SOP e OTC.

Sarebbe, infatti, singolare che il legislatore, da un lato, consenta ai singoli farmacisti di essere titolari sia di farmacie che dei nuovi esercizi (ovvero di prestare la propria attività presso entrambe le tipologie di esercizi) e, dall'altro, precluda la stessa opportunità alle società di farmacie.

Tale interpretazione appare, peraltro, confortata dalla circostanza che il citato articolo 7, comma 2 della legge n. 362/1991 individua l'oggetto sociale esclusivo delle società di farmacie nella gestione di *"una"* farmacia, vincolo quest'ultimo che, come visto, risulta esser stato abrogato dalla legge 248/06.

Sul punto, benché la proposta lettura sistematica della vigente disciplina delle società di farmacisti potrebbe in sé prestarsi a risolvere le incongruenze riscontrate, appare comunque auspicabile un intervento normativo che miri a scongiurare ogni discriminazione tra le prerogative riconosciute ai singoli farmacisti e quelle spettanti alle società di farmacie. In tal modo, le opportunità imprenditoriali offerte dall'attuale contesto normativo potrebbero essere prese in considerazione anche da tali ultimi soggetti giuridici, con conseguenti vantaggi per il dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali nel settore, anche in termini di prezzi offerti agli utenti.

L'Autorità auspica, pertanto, che le osservazioni svolte possano essere prese in considerazione nelle valutazioni che i soggetti indirizzo saranno chiamati ad assumere sulla materia.

IL PRESIDENTE  
Antonio Catricalà